SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Mercoledì, 23 settembre 2009   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2009, n. **132**.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che:

al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;

Tenuto conto che le disposizioni legislative sopra richiamate stabiliscono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni;

Ritenuto di procedere all'adozione di un unico decreto di carattere regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in applicazione dei già citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e 2, comma 362 della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla fissazione dei criteri per disciplinare, nell'ambito di un piano pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle disposizioni citate;

Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e successive modificazioni, è stata istituita una Commissione con il compito di provvedere alla propedeutica attività istruttoria per la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare;

Visto il «Documento di definizione dei contenuti necessari all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad indicare il complessivo percorso attuativo della normativa in questione» approvato dalla Commissione di cui al precedente punto in data 4 febbraio 2009;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3743/2008, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;

Vista la nota n 100.1/1125 del 19 marzo 2009, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo altresì la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1:

a) l' esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall' Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una sentenza;

b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera *a)* e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno di cui alla lettera *a)* ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza.

2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.

Art. 3.

1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 2:

a) per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:

1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;

2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole;

3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.

c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:

1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;

2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole;

3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito e dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno.

d) Nei casi in cui l'amministrazione sia stata condannata al risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione sarà pari all'80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non definitiva d'appello.

Art. 4.

1. L'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che sono interessati alla stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni;

b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalità di inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalità tecniche fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della modalità di inoltro telematico, la domanda potrà essere inoltrata al Ministero secondo modalità fissate dalla medesima circolare;

c) la domanda è presentata dal legale che assiste l'interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della circolare di cui alla lettera *c)*; alla stessa domanda è allegata la documentazione di seguito elencata:

1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell'Ufficio medico legale o copia di sentenza con cui è stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria;

2. copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze già emesse;

4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

5. lettera di manifestazione d'intenti sottoscritta dal danneggiato, corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.

2. È fatta salva la facoltà del Ministero di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattiva.

Art. 5.

1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6.

1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 5.

2. Qualora l'interessato non presenti l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potrà avvalersi della priorità a parità di gravità dell'infermità di cui al comma 362 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 7.

1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero.

2. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all'articolo 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti.

Art. 8.

1. All'esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* si procede

successivamente alla stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 296

TABELLA

Limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi (gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002)

aventi causa di danneggiati deceduti	€ 619.748,28
danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una sentenza favorevole	€ 464.811,21
danneggiati viventi per i quali non vi è ancora alcuna sentenza favorevole	€ 413.165,52

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di eventuali importi aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivo connessi alle specifiche modalità di eventuale rateizzazione.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.».

«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata nel Supplemento Ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300:

«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.».

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 16 marzo 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008:

«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

Note all'art. 1:

— Per Il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (definitivo riordinamento delle pensioni, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 016 Suppl. Ord. del 18 gennaio 1982.

— Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 Suppl. Ord. del 9 maggio 1974):

«Art. 165 *(Commissioni mediche ospedaliere).* — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.».

Note all'art. 3:

Decreto ministeriale 3 novembre 2003 *(Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2003, n. 280.

Note all'art. 4:

Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 si veda nelle note all'art. 2.

— la legge 25 febbraio 1992, n. 210 *(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 *(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

Note all'art. 5:

Per l'art. 33, commi 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 *(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

Note all'art. 6:

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 *(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

Per il testo dell'art. 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.

09G0142

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dal Bosco Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Dal Bosco Veronica, cittadina italiana, nata a Sarnico il 27 febbraio 1978, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Verona in data 23 settembre 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 5 luglio 2007 dal «Ministerio de Ciencia y Innovation»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 12 febbraio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona come attestato in data 30 ottobre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dal Bosco Veronica, cittadina italiana, nata a Sarnico il 27 febbraio 1978, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11092

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bruzzi Elisabetta Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Bruzzi Elisabetta Anna, cittadina italiana, nata a Milano il 14 febbraio 1984, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Milano in data 12 ottobre 2006 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 24 ottobre 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 26 febbraio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano come attestato in data 10 novembre 2008;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bruzzi Elisabetta Anna, cittadina italiana, nata a Milano il 14 febbraio 1984, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11094

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Policicchio Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Policicchio Antonio, nato il 7 settembre 1940 a San Lucido - Cosenza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal «Colegio de abogados» di Lomas de Zamora, cui è iscritto dal 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di abogado, presso la «Universidad Nacional de Lomas de Zamora» nell'agosto 1999;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Policicchio Antonio, nato il 7 settembre 1940 a San Lucido - Cosenza (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11089

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Borscia Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Borscia Alessandro, nato il 26 novembre 1972 a Spoleto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Valencia (Spagna), presso cui è iscritto dal novembre 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza, conseguito presso la Università degli studi di Perugia nel dicembre 2001, omologato in Spagna nel gennaio 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Borscia Alessandro, nato il 26 novembre 1972 a Spoleto (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11090

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maliardo Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Maliardo Daniela, nata il 23 aprile 1975 a Napoli (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel novembre 2003, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del marzo 2007;

Considerato che l'istante è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) da febbraio 2009;

Preso atto che la sig.ra Maliardo ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maliardo Daniela, nata il 23 aprile 1975 a Napoli (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11091

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucchese Morena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Lucchese Morena, nata l'8 settembre 1977 a Palermo (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano nel luglio 2002, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del maggio 2007;

Considerato che l'istante è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) da febbraio 2009;

Preso atto che la sig.ra Lucchese ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lucchese Morena, nata l'8 settembre 1977 a Palermo (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

———

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11093

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 2009.

Modalità di riparto ed erogazione, per l'anno 2009, del contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che «Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2008, con il quale sono stati indicati i criteri di erogazione del contributo per gli anni 2008 e 2009;

Considerato che per alcuni comuni non è stato possibile riconoscere il contributo, nonostante ne ricorressero i presupposti;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Ritenuto di dover modificare i criteri di riparto del contributo per l'anno 2009, stabiliti con il citato decreto del 28 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di riparto ed erogazione, per l'anno 2009, del contributo previsto dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni, per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2.

Modalità di ripartizione

1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto è ripartito secondo il seguente criterio:

a) una quota del 60% del contributo è erogata in proporzione all'incremento del numero di cittadini dell'Unione europea residenti in ciascun comune, calcolato sulla base dei dati ISTAT al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008;

b) la rimanente quota è destinata allo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale addetto ai servizi anagrafici da effettuarsi, anche attraverso apposite convenzioni, a cura della Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il Ministro: MARONI

09A10931

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni della legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 365.116,77;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 365.116,77 che è stato già versato sul conto entrate dello Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Versamento in Tesoreria	**€ 365.116,77**	**Avanzo finale di liquidazione (1)**	**€ 365.116,77**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 365.116,77 è stato versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

Il Dirigente reggente
(Dr. Antonio Telloni)

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 67.857,47	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 84.939,07
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	€ 611.897,28	INSUSSITENZE DI PASSIVITA'	€ 2.871.919,29
TOTALE COSTI	**€ 679.754,75**	**TOTALE RICAVI**	**€ 2.956.858,36**
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	€ 1.911.986,84		
	€ 2.591.741,59		
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	€ 365.116,77		
TOTALE A PAREGGIO	**€ 2.956.858,36**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 2.956.858,36**

I Dirigente reggente
(Dott.Antonio Telloni)

09A11107

DECRETO 25 giugno 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria «Fiume Bacchiglione» di Vicenza.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006 così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha prorogato la suddetta convenzione alla data del 30 giugno 2009;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n.134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi idraulici di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto consorzio sono ultimate, per cui a norma dell'art.13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio del Consorzio stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 40.358,34;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria «Fiume Bacchiglione» di Vicenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio del Consorzio predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 40.358,34, versato sul conto Entrate dello Stato - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CONSORZIO IDRAULICO III FIUME BACCHIGLIONE - VICENZA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
VERSAMENTO IN TESORERIA	€ 40.358,34	AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	€ 40.358,34
TOTALE A PAREGGIO	**€ 40.358,34**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 40.358,34**

Il capitale netto di liquidazione di € 40,358,34 è stato versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368.

CONSORZIO IDRAULICO TERZA CATEGORIA "FIUME BACCHIGLIONE" - VICENZA

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Spese di liquidazione	17.862,47	Interessi attivi	13.631,40
Sopravvenienze passive	129.688,29	Proventi della liquidazione	49.339,48
Insussistenze di attività	1.680,40	Sopravvenienze attive	26.456,32
		Insussistenze di passività	17.264,77
Totale costi	149.231,16	Totale ricavi	106.691,97
Avanzo finale di liquidazione	40.358,34	Avanzo alla consegna	82.897,53
Totale a pareggio	189.589,50	Totale a pareggio	189.589,50

09A11105

DECRETO 25 giugno 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art.1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più ispettorati generali del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12, dell'art. 41 del decreto-legge n. 207, del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge n.14, del 27 febbraio 2009, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al giugno 2009,

Vista la legge del 21 ottobre 1978, n. 641 con la quale l'Ente nazionale per le Tre Venezie è stato soppresso;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie sono state assunte dall'Ispettorato generale enti disciolti ora I.G.F. - SEL;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 299.439,84;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 299.439,84, devoluto al Bilancio dello Stato e già versato sul conto entrate, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo alle consegne	€ 4.422.891,50	Avanzo finale di liquidazione (1)	€ 299.439,84
		Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 4.123.451,66
TOTALE	**€ 4.422.891,50**	**TOTALE a pareggio**	**€ 4.422.891,50**

(1)L'avanzo finale è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 287.863,22	Sopravvenienze attive	€ 290.034,41
Costi di liquidazione	€ 748.315,32	Proventi della liquidazione	€ 406.406,00
Insussistenze di attività	€ 4.533.504,22	Insussistenze di passività	€ 749.790,69
TOTALE COSTI	**€ 5.569.682,76**	**TOTALE RICAVI**	**€ 1.446.231,10**
Avanzo finale di liquidazione (1)	**€ 299.439,84**	**Avanzo alle consegne**	**€ 4.422.891,50**
TOTALE a pareggio	**€ 5.869.122,60**	**TOTALE a pareggio**	**€ 5.869.122,60**

(1)L'avanzo finale è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

09A11104

DECRETO 25 giugno 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi, ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – e la FINTECNA – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. – sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la suddetta Convenzione fino al 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 30 novembre 1960), istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 121.543,81;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 121.543,81, che è stato già versato sul conto entrate, capo X – capitolo 2368, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA MALATTIA COMMERCIANTI DI TRENTO

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo finale di liquidazione	**€ 121.543,81**	**Avanzo alle consegne**	**€ 198.344,47**
		Disavanzo di liquidazione	**€ -76.809,66**
TOTALE	**€ 121.543,81**	**TOTALE**	**€ 121.543,81**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 121.543,81 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

Il Dirigente
(Dr. Antonio TELLONI)

CASSA MUTUA COMMERCIANTI TRENTO

conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 91.268,83	Sopravvenienze attive	€ 91.268,83
Costi della liquidazione	€ 59.017,68		
Insussistenze di attività	€ 33.332,09		
TOTALE COSTI	**€ 168.079,49**	**TOTALE RICAVI**	**€ 91.268,83**
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	**€ 76.809,66**
TOTALE	**€ 168.079,49**	**TOTALE a pareggio**	**€ 168.078,49**

Il Dirigente
(Dr. Antonio TELLONI)

09A11106

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Chikara», registrato al n. 14762/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 26 giugno 2009, con cui l'impresa Agropiave S.r.l., con sede in San Polo di Piave (Treviso), Via Ormelle n. 25, ha richiesto l'importazione parallela dal Belgio del prodotto Chikara ivi registrato al n. 9249/B a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe;

Vista la comunicazione del Federal Public Service Health, food Chain Safety and Environment di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Chikara 25 WG» e con il numero di registrazione 10929 del 15 maggio 2001, a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA;

Considerato che il prodotto di riferimento «Chikara 25 WG» autorizzato in Italia al n. 10929, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Agropiave Srl, con sede in San Polo di Piave (Treviso), via Ormelle n. 25, fino al 2 febbraio 2011, l'autorizzazione n. 14762/IP all'importazione parallela dal Belgio del prodotto fitosanitario N, pericoloso per l'ambiente, denominato CHIKARA ed ivi autorizzato al n. 9249/B.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti dell'impresa Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl, San Vittore Olona (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni: da 20 pezzi nella taglia da 50 g a pezzo; da 10 pezzi nella taglia da 200 g a pezzo.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Belgio, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

CHIKARA

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Erbicida selettivo per il diserbo delle aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo

Partita n.

COMPOSIZIONE

FLAZASULFURON puro	g 25
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
Numero di registrazione 9249/B

Importato dal Belgio da
Agropiave S.r.l. – Via Ormelle, 25 – San Polo di Piave (TV)
Tel 0422-855012

Officina di sola rietichettatura
LBI Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
Via Tito Speri, 3/5 – San Vittore Olona (MI)

Registrazione n. xxxxx/I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: g 50 – 200
Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CHIKARA è un erbicida sistemico a base di Flazasulfuron, per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo. Viene assorbito per via fogliare e radicale e prontamente traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti. Si impiega nei trattamenti di post-emergenza precoce delle infestanti quando queste presentano un'altezza massima fino a 10 cm, inoltre, grazie alla sua attività residuale, svolge un efficace controllo anche in pre-emergenza. È efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni tra le quali:
Graminacee: *Echinochloa crus galli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio), *Lolium perenne* (loietto), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Setaria verticillata* (panicastrella);
Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Chenopodium album* (farinello comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Erigeron canadensis* (impia), *Erodium ciconium* (cicuta), *Geranium dissectum* (geranio rosso), *Geranium rotundifolium*, *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Mercurialis annua* (mercurella comune), *Picris echioides* (aspraggine volgare), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Sinapis arvensis* (senape selvatica), *Stellaria media* (centocchio comune), *Allium vineale* (aglio selvatico).
Inoltre controlla il *Cyperus rotundus* (zigolo).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite – Intervenire nell'interfila effettuando il primo trattamento a fine inverno-inizio primavera nei primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo 10 cm di altezza).
Agrumi – Effettuare il primo trattamento tra le piante da aprile a giugno su infestanti in attiva crescita nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).
Olivo – Effettuare il primo trattamento tra le piante nel periodo gennaio-marzo quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).
Aree non destinate alle colture agrarie: aree industriali, ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, strade ferrate, aree urbane e agricole non coltivate.
Effettuare il trattamento nel periodo marzo-aprile, quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).

DOSI D'IMPIEGO
160 g/ha per vite, agrumi e olivo; 200 g/ha per aree non destinate alle colture agrarie. Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe risultare inefficace. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe risultare inefficace.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi in commercio e con tensioattivi non ionici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Usare ad una distanza non inferiore a 5 metri da corsi d'acqua. Per l'uso su strade ferrate mediante spraying train usare indumenti protettivi e guanti adatti. Per usi non agricoli tabellare l'area trattata con appositi cartelli.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture limitrofe anche sotto forma di deriva. Non trattare direttamente l'apparato fogliare di vite, agrumi e olivo.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su OLIVO e AGRUMI e 60 giorni prima della raccolta su VITE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……………….

09A11101

DECRETO 27 agosto 2009.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di cloridazon dell'Impresa Sipcam S.p.A., a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e l'art. 13, paragrafo 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati di cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il cloridazon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al decreto, che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva cloridazon;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al decreto, viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive che li compongono, fatte salve la presentazione nei tempi fissati dalle direttive di iscrizione stesse, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti elencati in allegato al presente decreto ha trasmesso le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva cloridazon, ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovrà presentare entro il 31 dicembre 2010, nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonché i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva cloridazon, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 29 aprile 2008 nonché gli adeguamenti previsti dalle direttive di inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle altre sostanze attive presenti nei formulati;

Visti i versamenti effettuati per tutti i prodotti fitosanitari ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva cloridazon, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, stabilite dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del decreto 29 aprile 2008 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Sono altresì fatti salvi gli adeguamenti, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, alle condizioni stabilite dalle direttive che iscrivono nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le altre sostanze attive presenti nei formulati.

Sono approvate quale parte integrante del decreto stesso, le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

L'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, è tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **cloridazon** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018

	Nome prodotto	**N. reg.**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanze attive**
1.	BETOZON	2886	04/08/1978	SIPCAM SPA	Cloridazon
2.	BETOZON 65 DF	8129	30/12/1992	SIPCAM SPA	Cloridazon
3.	BETOZON R	6961	05/02/1987	SIPCAM SPA	Cloridazon
4.	BETTER 400	6978	04/03/1987	SIPCAM SPA	Cloridazon
5.	VOLCAN COMBI	7291	10/12/1987	SIPCAM SPA	Cloridazon Metamitron

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BETTER 400

Diserbante selettivo per Barbabietola da zucchero e da foraggio, Bietola da costa e Bietola rossa.

PASTA LIQUIDA

BETTER 400 - Composizione:
- Cloridazon puro . . . . g. 35 (=413g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . .g. 100

Contiene Cloridazon – può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 6978 del 4.3.1987 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie autorizzate:
ml 100 - 250 - 500 litri 1 - 4 - 5 - 10 - 20

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra, sabbia o segatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena spuntate dal terreno purché al momento del trattamento presentino non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la bietola in quanto viene da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.
Infestanti sensibili:
Matricaria chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Urtica urens, Capsella bursa pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium.
Infestanti mediamente sensibili:
Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa. sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Poligonum aviculare, Alopecurus sp., Anagallis arvenisis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Ajuga sp.
Infestanti resistenti: Cirsium arvense, Agropyrum repens, Cynodon dactylon, Convolvolus sp., Equisetum sp., Sorghum halepense, Cyperus sp.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-semina e pre-emergenza a dosi variabili da 4,5-6 l/ha in funzione della natura del terreno:
in terreni leggeri: 4,5 l/ha
in terreni di medio impasto o pesanti: 6 l/ha
Il prodotto si impiega anche in post-emergenza con infestanti nella fase di plantula alla dose di 4,5-5 l/ha. Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente si riesce ad ottenere un'azione erbicida soddisfacente; si può tuttavia intervenire in post-emergenza dopo la nascita delle infestanti.
Diluire la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompa a volume normale.
Il prodotto si può impiegare anche localizzato, riducendo la dose di impiego alla effettiva superficie di terreno trattato.
Il prodotto si impiega dal momento della semina fino a quando le infestanti si trovano alla fase di plantula; su infestanti più sviluppate (4 o più foglie) si ha un'azione soltanto parziale.
Il trattamento in post-emergenza si può anche effettuare dopo una zappatura purché le infestanti si trovino al massimo alla fase di 1-3 foglie.
Preparare il terreno perfettamente affinato effettuando il diserbo su terreno fresco ed umido ovvero assicurandosi che a breve distanza si possa irrigare se non cade una pioggia per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale del terreno e di venire così assorbito dalle radici delle infestanti.
Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.
Avvertenze: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso campo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare la confezione prima dell'uso. Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con erbicidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e insetticidi per la lotta contro gli insetti.
Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.
Avvertenze:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Se è necessaria una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/8/09

BETOZON ®

Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa.

POLVERE BAGNABILE

BETOZON Composizione:
- Cloridazon puro g.67,2
- Coformulanti ed inerti; q. basta a . . . . g. 100

Contiene Cloridazon – può provocare una reazione allergica.

® Marchio registrato SIPCAM

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 2886 del 4.8.1978 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie Autorizzate Kg. 1-5-10

Partita n°:...

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, raccogliere mescolando con terra, sabbia o segatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico - clonici.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena emerse dal terreno purché al momento del trattamento presentino non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la bietola in quanto viene da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.

Infestanti sensibili:
Matricarla chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum. Urtica urens, Capsella bursa pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium.

Infestanti mediamente sensibili:
Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Alopecurus sp., Anagallis arvensis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Vicia sp., Ajuga sp.

Infestanti resistenti:
Cirsium arvense, Agropyrum repens, Cynodon dactilon, Convolvulus sp., Equisetum sp., Sorghum helepense, Cyperus sp.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-semina e pre-emergenza a dosi variabili di 3-3,8 kg/ha in funzione della natura del terreno:
in terreni leggeri: 3 kg/ha
in terreni di medio impasto o pesanti: 3,8 kg/ha.
Il prodotto si impiega anche in post-emergenza, con infestanti nella fase di plantula alla dose di 3-3,8 kg/ha. Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente si riesce ad ottenere una azione erbicida soddisfacente; si può tuttavia intervenire in post-emergenza dopo la nascita delle infestanti.
Diluire la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompa a volume normale.
Il prodotto si può impiegare anche localizzato, riducendo la dose di impiego alla effettiva superficie di terreno trattato.
Il prodotto si impiega dal momento della semina fino a quando le infestanti si trovano alla fase di plantula: su infestanti più sviluppate (4 o più foglie) si ha un'azione soltanto parziale.
Il trattamento in post-emergenza si può anche effettuare dopo una zappatura o dopo il diradamento purché le infestanti non siano presenti, oppure si trovino al massimo alla fase di 1-3 foglie.
Preparare il terreno perfettamente affinato effettuando il diserbo su terreno fresco e umido ovvero assicurandosi che a breve distanza si possa irrigare se non cade una pioggia per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale del terreno e di venire così assorbito dalle radici delle infestanti.
Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.
Avvertenze: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso campo.

Preparazione della poltiglia:
Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con erbicidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e insetticidi per la lotta contro gli insetti.
Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino alla emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo la via alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Se è necessario una ricoltivazione è sconsigliata la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone. cavoli e cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07/8/09.

VOLCAN COMBI

Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero.

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
- Cloridazon puro .... g. 25
- Metamitron puro .... g. 40
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100

Contiene Cloridazon – può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 7291 del 10.12.87 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
COLLAG TECHNOLOGY CENTRE Southampton (Inghilterra)
SIDECO DR. SCHIRM GMBH Lubecca (Svizzera)

BAYER SpA - Filago (BG) **solo confezionamento**

Taglie: Kg 1-5-10-25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cloridazon 25% e Metamitron 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLORIDAZON: Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
METAMITRON: ----
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto viene utilizzato per il diserbo di pre-semina, pre e post-emergenza della **Barbabietola da zucchero**. Il prodotto è efficace nei confronti delle seguenti infestanti:
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*); Camomilla inodora (*Anthemis arvensis*); Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*); Farinaccio (*Chenopodium album*); Scannacavallo (*Euphorbia falcata*); Falso convolvolo (*Fallopia convololus*); Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*); Galinsoga (*Galinsoga parviflora*); Erba ruota (*Lamium amplexicaule*); Camomilla (*Matricaria chamomilla*); Papavero (*Papaver rhoeas*); Correggiola (*Polygonum aviculare*); Persicaria (*Polygonum persicaria*); Erba porcellana (*Portulaca oleracea*); Rafanistro (*Raphanus raphanistrum*); Senape (*Sinapis arvensis*); Erba morella (*Solanum nigrum*); Crespigno (*Sonchus oleraceus*); Centocchio (*Stellaria media*); Arenariola (*Spergula arvensis*); Erba storna (*Thlapsi arvense*); Ortica (*Urtica urens*); Veroniche (*Veronica spp.*).
Graminacee: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*); Apera (*Apera spica venti*); Gramigna delle vie (*Poa annua*); Avena (*Avena spp.*); Digitaria (*Digitaria sanguinalis*); Setaria (*Setaria spp.*).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Pre-semina e pre-emergenza:
4,5-6 Kg/ha di prodotto in 300-500 litri d'acqua. Utilizzare la dose minima in terreni sciolti, la dose massima in terreni argillosi. Nelle applicazioni di pre-emergenza l'efficacia è condizionata dal verificarsi di precipitazioni nel periodo che segue la distribuzione.
Post-emergenza (in miscela con erbicidi ad azione fogliare):
Trattamento in un'unica soluzione: intervenire alla dose di 2-2,5 Kg/ha di prodotto distribuiti in 300-400 litri di acqua; intervenire quando la barbabietola da zucchero ha raggiunto lo stadio di 4-6 foglie vere.
Trattamento frazionato: 1,5-2 Kg/ha di prodotto distribuiti in 200-300 litri di acqua; effettuare il primo intervento quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-4 foglie vere, ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni.
Trattamento a dosi ridotte: 0,8-1 kg/ha di prodotto distribuiti in 150-200 litri di acqua; effettuare il primo intervento quando le infestanti sono allo stadio di cotiledoni; ripetere il trattamento 1-2 volte a distanza di 8-10 giorni, in funzione dei tempi di rinascita delle infestanti.

Avvertenze: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso campo.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/8/09

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BETOZON 65 DF

Diserbante selettivo per barbabietola da zucchero, da foraggio, bietola rossa e cipolla.

TIPO DI FORMULAZIONE: granulare idrodispersibile.

Composizione:
- Cloridazon puro . . . . g. 65
- Coadiuvanti, inerti: quanto basta a . . . . g. 100

Contiene Cloridazon – può provocare una reazione allergica.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 8129 del 30.12.92 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA – S. Vincenzo di Galliera (BO)
SIPCAM PHYTEUROP – Montreuil Bellay (Francia)

Taglie: g. 100-200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un diserbante selettivo per la bietola e la cipolla che agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte per via fogliare. La sua azione si manifesta sui semi in fase di germinazione e sulle giovani plantule sia in fase di emergenza che appena spuntate dal terreno purchè al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 2 foglie vere.

Erbe infestanti sensibili: Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Veronica spp. (Veronica), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Lamium spp. (Falsa ortica), Stellaria media (Centocchio comune), Thlaspi arvense (Erba storna), Chenopodium album (Farinello comune), Atriplex spp. (Atriplice), Galinsoga parviflora (Galinsoga comune), Solanum nigrum (Erba morella), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), Polygonum laphathifolium (Poligono nodoso).

Erbe infestanti mediamente sensibili: Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Gallio), Papaver rhoeas (Papavero), Senecio vulgaris (Senecio), Mercurialis annua (Mercorella), Polygonum aviculare (Correggiola), Alopecurus spp. (Coda di volpe), Anagallis arvensis (Anagallide), Avena fatua (Avena selvatica), Lolium spp. (Loglio), Rumex spp. (Romice) da seme, Vicia spp. (Veccia), Ajuga spp. (Iva artritica).

MODALITA' DI IMPIEGO

Barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa:

In pre-semina con incorporazione a 2-3 cm. e pre-emergenza.

DOSI DI IMPIEGO:
3-4 kg/ha in funzione della natura del terreno:
- in terreni sabbiosi: 3-3,5 kg/ha
- in terreni di medio impasto, tendenti all'argilloso, o argillosi: 4 kg/ha

Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente riesce ad esercitare un'azione erbicida soddisfacente.

In post-emergenza, dopo che la bietola ha le prime foglie vere, con infestanti nella fase di plantula (prime foglie vere) alla dose di 2-3 kg/ha, preferibilmente in miscela con erbicidi di contatto.

Nei trattamenti frazionati con la bietola allo stadio cotiledonare ridurre la dose a 0.5-1 Kg/ha in funzione della dose degli altri principi attivi ai quali viene associato.

Il trattamento di post-emergenza si può effettuare fino allo stadio di due foglie vere delle erbe infestanti.

Cipolla:

In pre-emergenza
Dose di impiego : 1 kg/ha
Si consiglia l'utilizzo sempre in miscela con altri principi attivi per ampliare lo spettro di azione sulle infestanti meno sensibili (graminacee, correggiola, anagallide ecc.).

Avvertenze: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso campo.

VOLUME DI IRRORAZIONE:
Stemperare la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per Diluire, irrorando con pompe a volume normale.

NOTIZIE AGRONOMICHE

Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

versare la prestabilita quantità di prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ

il prodotto è miscibile con erbicidi ed insetticidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e per la lotta contro gli insetti. Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITÀ

il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle bietole indicate fino alla emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine. Se è necessaria una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24/8/09

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BETOZON ® R

Diserbante selettivo per barbabietola da zucchero e foraggio, Bietola da costa e Bietola rossa.

POLVERE BAGNABILE

BETOZON R. Composizione:
- Cloridazon puro g. 67,2
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

Contiene Cloridazon – può provocare una reazione allergica.

® marchio registrato SIPCAM

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Registrazione n. 6961 del 5.2.1987 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie Autorizzate:
g.100-200-500 Kg. 1-5-10

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, raccogliere mescolando con terra, sabbia o segatura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena emerse dal terreno purché al momento del trattamento presentino non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la bietola in quanto viene da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.

Infestanti sensibili: Matricaria chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Urtica urens, Capsella bursa pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvolus, Polygonum lapathifolium.

Infestanti mediamente sensibili: Euphorbia sp., Fumaria officinalis. Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Alopecurus sp., Anagallis arvensis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Vicia sp., Ajuga sp.

Infestanti resistenti sono tutte le malerbe perenni: Cirsium arvense, Agropyrum repens, Cynodon dactilon, Convolvolus sp., Equisetum sp., Sorghum halepense, Ciperus sp.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-semina e pre-emergenza a dosi variabili di 3-3,8 kg/ha in funzione della natura del terreno:
- in terreni leggeri: 3 kg/ha
- in terreni di medio impasto o pesanti: 3,8 kg/ha.

Il prodotto si impiega anche in post-emergenza, con infestanti nella fase di plantula alla dose di 3-3,8 kg/ha. Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente si riesce ad ottenere un'azione erbicida soddisfacente; si può tuttavia intervenire in post-emergenza dopo la nascita delle infestanti.

Diluire la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompe a volume normale.

Il prodotto si può impiegare anche localizzato, riducendo la dose di impiego alla effettiva superficie di terreno trattato.

Il prodotto si impiega dal momento della semina fino a quando le infestanti si trovano alla fase di plantula; su infestanti più sviluppate (4 o più foglie) si ha un'azione soltanto parziale.

Il trattamento in post-emergenza si può anche effettuare dopo una zappatura purché le infestanti non siano presenti, oppure si trovino al massimo alla fase di 1-3 foglie.

Preparare il terreno perfettamente affinato effettuando il diserbo su terreno fresco e umido ovvero assicurandosi che a breve distanza cada una pioggia per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale del terreno e di venire così assorbito dalle radici delle infestanti.

Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successivamente piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

Avvertenze: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso campo.

Preparazione della poltiglia:
Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con erbicidi ed insetticidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e insetticidi per la lotta contro gli insetti. Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.

Avvertenze:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine. Se è necessario una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della l'accolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/8/09

09A10930

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del Suffragio, in Andorno Micca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita del Suffragio, con sede in Andorno Micca (Biella), frazione S. Giuseppe di Casto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giuseppe, con sede in Andorno Micca (Biella), frazione S. Giuseppe di Casto.

09A10967

Estinzione della Venerabile Arciconfraternita di S. Maria del Ben Morire dei Bianchi, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Venerabile Arciconfraternita di S. Maria del Ben Morire dei Bianchi, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto a favore dell'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia, con sede in Napoli.

09A10968

Estinzione della Confraternita dei Bianchi della Natività di Nostra Signora a Pizzofalcone, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita dei Bianchi della Natività di Nostra Signora a Pizzofalcone, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo, con sede in Napoli e in parte alla Parrocchia di S. Marco di Palazzo, con sede in Napoli.

09A10969

Estinzione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento e dei Morti, in Larino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene estinta la Arciconfraternita del SS. Sacramento e dei Morti, con sede in Larino (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10970

Estinzione della Confraternita del Carmine e dei Morti, in Bonefro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene estinta la Confraternita del Carmine e dei Morti, con sede in Bonefro (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10971

Estinzione della Confraternita di S. Nicola da Tolentino in Biella-Vernato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Nicola da Tolentino, con sede in Biella - Vernato.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Biagio, con sede in Biella - Vernato.

09A11096

Estinzione della Confraternita di S. Anna in Biella-Piazzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Anna, con sede in Biella-Piazzo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giacomo, con sede in Biella-Piazzo.

09A11097

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo OEC - Organismo europeo di certificazione S.r.l., in Lecce.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 settembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo OEC - Organismo europeo di certificazione S.r.l., acquisita in atti in data 4 maggio 2009, prot. n. 39492, nonché la documentazione allegata,

l'Organismo OEC - Organismo europeo di certificazione S.r.l., con sede legale in via Merine, 8 - Lecce, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE:

A. Macchine:

15. ponti elevatori per veicoli;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

09A10932

Scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, di 56 società cooperative aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna e Lazio

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

ELENCO N. 16/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	SALUS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	BOLOGNA	EMILIA R.	04991140965	20/09/2005	**UNICOOP**
2	CENTRO NORD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CRESPELLANO (BO)	EMILIA R.	02354481208	10/04/2003	
3	SERAMINA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02307851200	05/11/2002	
4	I CALIMERI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02507791206	13/12/2004	
5	I GIRASOLI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02507811202	13/12/2004	
6	IDROLUX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02517441206	05/01/2005	
7	MUSIKOOP SOCIETA' COOPERATIVA DELLO SPETTACOLO E ARTE	REGGIO EMILIA	EMILIA R.	02062230350	23/02/2004	**CCI**
8	LEONARDO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02509381204	27/12/2004	
9	ATTRAZIONE E SPETTACOLO DEVILS ROCK DARIO'S SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	EMILIA R.	00767120330	25/02/1982	
10	COOPART SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA R.	02482771207	07/09/2004	
11	CO.S.G.E.I. COOPERATIVA SERVIZI GENERALI IMPIANTISTICI	BOLOGNA	EMILIA R.	02509401200	27/12/2004	
12	METROPOL SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA METROPOL COOP	BOLOGNA	EMILIA R.	02642141200	15/03/2006	
13	DE NIRO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	EMILIA R.	00883610339	18/02/1985	
14	OBELISCO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)	EMILIA R.	02606621205	16/12/2005	
15	NUOVA FEDELTA' SOCIETA' COOPERATIVA	BAZZANO (BO)	EMILIA R.	02591351206	30/09/2005	
16	ACCADEMIA DEGLI ARTISTI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	EMILIA R.	00894750330	03/07/1985	
17	ORCHESTRA ALLEGRA COMPAGNIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	EMILIA R.	00778770339	01/07/1982	
18	K.E.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIEVE DI CENTO (BO)	EMILIA R.	02275401202	23/05/2002	
19	ESSEGI – EDITRICE E SERVIZI GRAFICI INTEGRATI – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	01926221209	06/11/1998	**UNCI**
20	B.R.C. - BAR, RISTORANTI IN COOPERATIVA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	01915061202	23/09/1998	**UNCI**
21	SOCIETA' COOPERATIVA DELTA	PIACENZA	EMILIA R.	01475150338	05/10/2006	
22	ALLEVATORI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	00928330588	30/03/1973	
23	COOPERATIVA DI LAVORO TRAPPISTI 84 A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	06777070589	23/11/1984	
24	INSIGHT – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03108030580	18/03/1978	
25	ACLI LAURENTINO N. 20 R2 E – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343800581	09/11/1978	
26	ARCARI DI CAMERATA NUOVA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMERATA NUOVA (RM)	LAZIO	06577201004	10/04/2001	
27	ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA (LT)	LAZIO	01508000591	16/11/1990	
28	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VALLE DEGLI ETRUSCHI A R.L.	ROMA	LAZIO	04920651009	06/06/1995	
29	CI.EFFE.TI. SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINAGGIO TRASPORTI	ROMA	LAZIO	08452801007	30/03/2005	
30	EDILPOSA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	01657270565	16/09/2000	
31	NEW SISTEM '96 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05060081006	28/02/1996	
32	FIERAMOSCA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03197470580	19/04/1978	
33	G.M. GESTIONE MERCATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07891820586	27/03/1987	
34	HELA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	96057730580	04/01/1955	
35	LA METALLURGICA CASE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05172760588	01/08/1950	
36	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A SIDUS A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	01438460758	02/04/1964	
37	NASCIA '92 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	04409431006	17/11/1992	
38	PROGETTO EUROPA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08026170582	27/06/1987	
39	LA VALLEVERDE 1975 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	01785670587	20/02/1975	
40	LA CAMBUSA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80409530583	24/05/1978	
41	WORKPRESS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04334911007	19/06/1992	
42	TIBURTINA REGALI COOP. DI CONSUMO A R.L.	ROMA	LAZIO	04410891008	30/11/1992	
43	IL BORGHETTO – SOCIETA' COOPERATIVA	ANTRODOCO (RI)	LAZIO	00894160571	19/10/1999	**UNCI**
44	NANNI J.A.G. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SEZZE (LT)	LAZIO	02196370593	04/03/2004	**UNCI**
45	I.D. LAMELLARE COOPERATIVA	TORRICE (FR)	LAZIO	02420140606	23/12/2005	**LEGA**
46	COOPERATIVA EDILIZIA ALDO MANUZIO SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	02686400587	24/07/1963	**LEGA**
47	TORO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	05383221008	29/09/1997	
48	COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO DELLE IDEE A R.L.	ROMA	LAZIO	05333441003	25/06/1997	
49	IL GAROFANO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	03523780587	12/02/1979	
50	GIOLLY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTORIO ROMANO (RM)	LAZIO	05796541000	22/06/1999	
51	G.E.N.T.E. GESTIONI ECOLOGICHE NATURA E TERRITORIO SOCIETA' COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	97009570587	14/11/1980	
52	EQUIPE ROMA EUR A R.L. COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI	ROMA	LAZIO	08195760585	26/11/1987	
53	CASTELROMANO – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	03713020588	24/10/1979	
54	T.D. SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05990281007	24/02/2000	
55	TEATROGRUPPO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05798560586	10/11/1982	
56	SO.GE.A. - SOCIETA' GENERALE AGRICOLA – COOPERATIVA A R.L.	PONZANO ROMANO (RM)	LAZIO	05197100588	30/11/1981	

09A10933

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum dog Pi/L»

Estratto decreto n. 101 del 20 agosto 2009

Procedure di mutuo riconoscimento nn. UK/V/0235/001/MR - UK/V/0235/001/1B/001 - UK/V/0235/001/1A/002.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica QUANTUM DOG Pi/L.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - palazzo Borromini - codice fiscale 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Essex Animal Health con sede in Burgwedel (Germania), Im Langen Felde.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi di Pi + 10 flaconi di L - A.I.C. n. 103918013;

25 flaconi di Pi + 25 flaconi di L - A.I.C. n. 103918025.

Composizione:

Pi - frazione liofilizzata: quantità per dose (log_{10} $TCID_{50}$);

Principi attivi (vivi attenuati): virus della parainfluenza canina (ceppo Philips Roxane) 4,8-6,1;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

L - diluente frazione liquida: quantità per dose di 1 ml;

Principi attivi (inattivati): Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae (ceppo 115) ≥40 hamster PD_{80}, Leptospira interrogans sierotipo canicola (ceppo 117) ≥40 hamster PD_{80};

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani a partire dall'età di 6 settimane. Per prevenire la mortalità e ridurre la gravità dei segni clinici di malattia causata da Leptospira interrogans sierotipi canicola e histerohaemmoragiae. Per ridurre l'escrezione virale del virus parainfluenza canina.

Validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 15 mesi.

Usare il vaccino subito dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A10924

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propoclear»

Estratto decreto n. 102 del 20 agosto 2009

Procedura decentrata UK/V/0320/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario PROPOCLEAR 10 mg/ml emulsione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health SpA, con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), Via Nettunense 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Fort Dodge Veterinaria S.A. con sede in Girona - Spagna (Olot Plant).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104098013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104098025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104098037.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: propofol 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

anestetico generale, a rapida azione, per via intravenosa, per procedure di durata limitata fino a 5 minuti.

Per l'induzione ed il mantenimento della anestesia generale utilizzando dosi incrementate fino all'effetto.

Per l'induzione dell'anestesia dove il mantenimento è assicurato da anestetici per via inalatoria.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A10925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izoaspersorio».

Estratto provvedimento n. 163 del 24 agosto 2009

Medicinale per uso veterinario IZOASPERSORIO polvere cutanea.

Confezione: barattolo da 50 g - A.I.C. n. 102017011.

Titolare A.I.C.: IZO SpA con sede e domicilio fiscale in Brescia, Via Bianchi 9 - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provedimento: Variazione tipo II - attribuzione tempi di attesa.

Si autorizza l'attribuzione dei tempi di attesa alle specie di destinazione già autorizzate (bovini, suini, ovi-caprini, equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani e gatti).

I tempi di attesa sono ora i seguenti:

bovini, suini, ovi-caprini: carni e visceri: zero giorni;

bovini, ovini-caprini: latte zero giorni.

Uso non consentito in equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 90 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetaraxoid»

Estratto provvedimento n. 162 del 24 agosto 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VETARAXOID

Confezioni:

flacone da 25 compresse - A.I.C. n. 101295018;

flacone da 100 compresse - A.I.C. n. 101295020.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Latina, Via Isonzo 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB n. 42 a 1 - modifica del periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 48 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10929

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxipan» polvere orale al 20%.

Provvedimento n. 165 del 25 agosto 2009

Medicinale per uso veterinario DOXIPAN polvere orale al 20%:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100150022;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 100150034;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 100150061;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 100150073.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale in Modena, viale Corassori, 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, n. 7c - aggiunta nuovo sito produttivo per tutto il processo di fabbricazione, compreso rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta del seguente nuovo sito produttivo: Unione commerciale lombarda S.p.a. - via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia, che effettuerà tutte le fasi di fabbricazione del prodotto finito, di controllo e di rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10926

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46504 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Beton Rapid Società a responsabilità limitata, con sede in: Piazzola sul Brenta (Padova), unità di: Ospedaletto Euganeo (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46505 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Main Group Corporation S.r.l., con sede in: Padova, unità di: Padova il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 4 maggio 2009 al 1° maggio 2010.

Il presente annulla il decreto direttoriale n. 44144 del 15 settembre 2009, limitatamente al periodo dal 4 maggio 2009 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 46506 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della CET Electric S.r.l., con sede in: Limena (Padova), unità di: Limena (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46507 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Lorenzo Di Battistini Lorenzo Società in accomandita semplice, con sede in: Reggio nell'Emilia, unità di: Reggio nell'Emilia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46508 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Picca Prefabbricati S.p.A., con sede in: Latina, unità di: Latina il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46509 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Fromm Italiana Società a responsabilità limitata, con sede in: Caprino Veronese (Verona), unità di: Caprino Veronese (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46510 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Top Glass S.p.A., con sede in: Brescia, unità di: Osnago (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46511 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura di S. Maria Società a responsabilità limitata, con sede in: Santa Maria a Monte (Pisa), unità di: Santa Maria a Monte (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46512 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Fini S.p.A., con sede in: Ravarino (Modena), unità di: Modena il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 maggio 2009 al 4 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 maggio 2009 al 4 maggio 2010.

Con il decreto n. 46513 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della S & S S.r.l., con sede in: Castel San Pietro Terme (Bologna), unità di: Castel San Pietro Terme (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 aprile 2009 al 22 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 aprile 2009 al 22 aprile 2010.

Con il decreto n. 46514 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Enrico Meierhofer Società a responsabilità limitata, con sede in: Ghiffa (Verbano-Cusio-Ossola), unità di: Ghiffa (Verbano-Cusio-Ossola) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46515 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della La Signoria di Firenze Società a responsabilità limitata, con sede in: San Casciano in Val di Pesa (Firenze), unità di: Milano e San Casciano in Val di Pesa (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46516 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Giab's Società a responsabilità limitata, con sede in: Prato, unità di: Campi Bisenzio (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 20 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 20 aprile 2010.

Con il decreto n. 46517 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della ABCI Società per azioni, con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46518 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della TE. Tecnoelettronica Società a responsabilità limitata, con sede in: Fano (Pesaro-Urbino), unità di: Cartoceto (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46519 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Sat Società per azioni, con sede in: Tortona (Alessandria), unità di: Rivara (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46520 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Commprove Technologies Società per azioni, con sede in: Firenze, unità di: Scandicci (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46521 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Enviroil Italia S.p.A., con sede in: Pomezia (Roma), unità di: Gela (Caltanissetta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 15 aprile 2009 al 14 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 aprile 2009 al 14 aprile 2011.

Con il decreto n. 46522 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Officine Meccaniche Carlo Beretta BCD S.p.A., con sede in: Limatola (Benevento), unità di: Desio (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46523 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della TUMAC Società a responsabilità limitata, con sede in: San Giuliano Milanese (Milano), unità di: San Giuliano Milanese (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46524 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Megagroup Società per azioni, con sede in: Viganò (Lecco), unità di: Viganò (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46525 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Gemeaz Cusin Ristorazione c/o Iveco FIAT S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Brescia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 9 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 46526 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Berco Società per azioni, con sede in: Copparo (Ferrara), unità di: Busano (Torino), Castelfranco Veneto (Treviso) e Copparo (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46527 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Pettinatura di Verrone S.p.A., con sede in: Verrone (Biella), unità di: Verrone (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46528 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Specialacciai Società a responsabilità limitata, con sede in: Novi Ligure (Alessandria), unità di: Novi Ligure (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46529 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della CE.FER. Solai e Prefabbricati Società a responsabilità limitata, con sede in: Loro Piceno (Macerata), unità di: Loro Piceno (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46530 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Studio Emme Società a responsabilità limitata, con sede in: Sassuolo (Modena), unità di: Sassuolo (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46531 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della L'impiantistica società a responsabilità limitata con sede in: Portoscuso (Cagliari), unità di: Portoscuso (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 aprile 2009 al 16 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 aprile 2009 al 16 aprile 2010.

Con il decreto n. 46532 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della I.M.C. Società a responsabilità limitata, con sede in: Cagliari, unità di: Portoscuso (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 aprile 2009 al 16 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 aprile 2009 al 16 aprile 2010.

Con il decreto n. 46533 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della B & C Società a responsabilità limitata, con sede in: San Benedetto Po (Mantova), unità di: San Benedetto Po (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46534 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della S.I.L.L.E.M. Società per azioni, con sede in: Milano, unità di: Robecco Sul Naviglio (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 aprile 2009 al 27 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 28 aprile 2009 al 27 aprile 2010.

Con il decreto n. 46535 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Mario Crosta Società a responsabilità limitata, con sede in: Busto Arsizio (Varese), unità di: Busto Arsizio (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46536 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Rono Società per azioni, con sede in: Almenno San Bartolomeo (Bergamo), unità di: Almenno San Bartolomeo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46537 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Termoformati Italia Società a responsabilità limitata, con sede in: Paderno d'Adda (Lecco), unità di: Robbiate (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46538 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Wip Sud S.r.l., con sede in: Santa Maria a Vico (Caserta), unità di: Santa Maria a Vico (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 ottobre 2008 al 16 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 ottobre 2008 al 16 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46539 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Wyeth Lederle S.p.A., con sede in: Aprilia (Latina), unità di: Aprilia (Latina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46540 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Officine Bragagnolo Società a responsabilità limitata, con sede in: Rossano Veneto (Vicenza), unità di: Rossano Veneto (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 24 marzo 2009 al 23 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 24 marzo 2009 al 23 marzo 2010.

Con il decreto n. 46541 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Borgini Jersey Società per azioni, con sede in: Cassina Rizzardi (Como), unità di: Cassina Rizzardi (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 17 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 17 aprile 2010.

Con il decreto n. 46542 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Cablo Società a responsabilità limitata, con sede in: Valgreghentino (Lecco), unità di: Valgreghentino (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46543 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Sixmar Società a responsabilità limitata, con sede in: Cologna Veneta (Verona), unità di: Cologna Veneta (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 16 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 16 aprile 2010.

Con il decreto n. 46544 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Christies Società a responsabilità limitata con sede in: Quistello (Mantova), unità di: Milano e Quistello (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46545 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Meccaniche di Alano S.r.l., con sede in: Alano di Piave (Belluno), unità di: Alano di Piave (Belluno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46546 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della VerBo S.r.l., con sede in: Biella, unità di: Quaregna (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46547 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Giovanni Crespi S.p.A., con sede in: Legnano (Milano), unità di: Buscate (Milano) e Legnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46548 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Nembri Industrie Tessili S.r.l., con sede in: Iseo (Brescia), unità di: Capriolo (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46549 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Palma Società per azioni, con sede in: San Giovanni al Natisone (Udine), unità di: San Giovanni al Natisone (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46550 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della B.M. Impianti di Bragagnolo Marzia Ditta individuale, con sede in: Vercelli, unità di: Vercelli il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 aprile 2009 al 18 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 aprile 2009 al 18 aprile 2010.

Con il decreto n. 46551 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Rau Gioielli Società a responsabilità limitata, con sede in: Valenza (Alessandria), unità di: Valenza (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46552 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della La Perla S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Forlì e Roseto degli Abruzzi (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 14 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 14 gennaio 2011.

Con il decreto n. 46553 del 22 luglio 2009 sono estese le condizioni del decreto dirigenziale n. 44597 del 9 dicembre 2008, in favore della Leaf Italia S.r.l., con sede in: Cremona, unità di: Zola Predosa (Bologna) per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46554 del 22 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Faro S.p.A., con sede in: Ornago (Milano), unità di: Ornago (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 3 maggio 2009 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 46557 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della M.M.V. di Maurizio Mitidieri & C. Società in nome collettivo, con sede in: Marsicovetere (Potenza), unità di: Marsicovetere (Potenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46558 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Carnevale S.r.l., con sede in: Acquaviva delle Fonti (Bari), unità di: Acquaviva delle Fonti (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46559 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Hoppe S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: San Martino in Passiria * Sankt Martin in Passeier (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per i periodi dal 2 febbraio 2009 al 14 febbraio 2009, dal 23 febbraio 2009 al 28 febbraio 2009, dal 9 marzo 2009 al 14 marzo 2009, dal 23 marzo 2009 al 28 marzo 2009 nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 28 marzo 2009.

Con il decreto n. 46560 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Foodinvest Verde S.r.l., con sede in: San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di: San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46561 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Stamproject Società a responsabilità limitata, con sede in: Ancarano (Teramo), unità di: Ancarano (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46562 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Isi Aluminium S.p.A., con sede in: Monteprandone (Ascoli Piceno), unità di: Controguerra (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 29 aprile 2009 al 28 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 aprile 2009 al 28 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46563 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Samar S.r.l., con sede in: Mottalciata (Biella), unità di: Mottalciata (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46019 del 14 maggio 2009.

Con il decreto n. 46564 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Rodriquez Cantieri Navali S.p.A., con sede in: Messina, unità di: Messina il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46565 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della AG Tecnoimball Società a responsabilità limitata, con sede in: Scafati (Salerno), unità di: Scafati (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46566 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Sawing Group S.r.l., con sede in: Sora (Frosinone), unità di: Sora (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46567 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Pescatore Società a responsabilità limitata, con sede in: Mercogliano (Avellino), unità di: Manocalzati (Avellino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46568 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Bloodline in liquidazione S.p.A., con sede in: Midolla (Modena), unità di: Midolla (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 15 maggio 2009 al 14 maggio 2010.

Con il decreto n. 46569 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della ILT Industrializzazione Lavorazione Tubi Società a responsabilità limitata con sede in: Verbania, unità di: Verbania il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 21 marzo 2009 al 20 marzo 2010.

Con il decreto n. 46570 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Remsa S.p.A., con sede in: Nole (Torino), unità di: Nole (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 25 marzo 2009 al 24 marzo 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 45083 del 23 febbraio 2009, limitatamente al periodo dal 25 marzo 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46571 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Afl S.p.A., con sede in: Dongo (Como), unità di: Dongo (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 27 marzo 2009 al 26 marzo 2010.

Con il decreto n. 46572 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della SAT Società Siciliana Automazione e Tranciatura S.p.A., con sede in: Catania, unità di: Aci Sant'Antonio (Catania) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46573 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura di Stabbia Società in accomandita semplice, con sede in: Cerreto Guidi (Firenze), unità di: Cerreto Guidi (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 16 aprile 2009 al 15 aprile 2010.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 43699 del 12 giugno 2008 ed il decreto dirigenziale n. 44298 del 23 ottobre 2008.

Con il decreto n. 46574 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Stam & Stam S.r.l., con sede in: Paderno Dugnano (Milano), unità di: Paderno Dugnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44616 del 9 febbraio 2008, limitatamente al periodo dal 2 aprile 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46575 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Jupiter S.r.l., con sede in: Faenza (Ravenna), unità di: Faenza (Ravenna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46576 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Concept Società a responsabilità limitata con sede in: Torino, unità di: Volpiano (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 16 aprile 2009 al 15 aprile 2010.

Con il decreto n. 46577 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Wuerth S.r.l., con sede in: Egna * Neumarkt (Bolzano), unità di: Capena (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto annulla il D.D. n. 45147 del 27 febbraio 2009 limitatamente al 20 marzo 2009 al 31 dicembre 2009 ed estende il contratto di solidarietà a duecentoventicinque unità.

Con il decreto n. 46578 del 23 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Civitapiù S.r.l., con sede in: Castel Sant'Elia (Viterbo), unità di: Castel Sant'Elia (Viterbo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il presente D.D. annulla il D.D. n. 45295 del 12 marzo 2009 limitatamente al periodo dal 4 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 ed estende a quarantotto il numero di lavoratori in contratto di solidarietà.

09A11098

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pintadeau da la Drôme» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 222 del 15 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Syndicat de défense du Pintadeau de la Drôme - Francia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Carni (e frattaglie) fresche «Pintadeau de la Drôme».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A11100

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1253/2009, del 12 giugno 2009, recante Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Hexal».

Nell'estratto della determinazione n. 1253/2009 del 12 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano PANTOPRAZOLO HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2009 supplemento ordinario n. 104 - serie generale n. 156 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: dove è scritto:

all'art. 1:

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 14 Compresse In Contenitore Pe 038253187/M - AIC (in base 10) 14HDN3 (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 28 Compresse In Contenitore Pe 038253199/M - AIC (in base 10) 14HDNH (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 98 Compresse In Contenitore Pe 038253201/M - AIC (in base 10) 14HDNK (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 100 Compresse In Contenitore Pe 038253213/M - AIC (in base 10) 14HDNX (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 250 Compresse In Contenitore Pe 038253225/M - AIC (in base 10) 14HDP9 (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 500 Compresse In Contenitore Pe 038253237/M - AIC (in base 10) 14HDPP (in base 32);

all'art. 2:

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 14 Compresse In Contenitore Pe 038253187/M - AIC (in base 10) 14HDN3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A,

leggasi:

all'art. 1:

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 14 Compresse In Contenitore HDPE 038253187/M - AIC (in base 10) 14HDN3 (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 28 Compresse In Contenitore HDPE 038253199/M - AIC (in base 10) 14HDNH (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 98 Compresse In Contenitore HDPE 038253201/M - AIC (in base 10) 14HDNK (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 100 Compresse In Contenitore HDPE 038253213/M - AIC (in base 10) 14HDNX (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 250 Compresse In Contenitore HDPE 038253225/M - AIC (in base 10) 14HDP9 (in base 32);

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 500 Compresse In Contenitore HDPE 038253237/M - AIC (in base 10) 14HDPP (in base 32);

all'art. 2:

Confezione:

«20 mg Compresse Gastroresistenti» 14 Compresse In Contenitore HDPE 038253187/M - AIC (in base 10) 14HDN3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

09A11103

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-221) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.